

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GRIFONE, MICELI, GULLO, DAL POZZO, CLOCCHIATTI, MARABINI, AMICONI, AMENDOLA PIETRO, POLANO

Annunziata il 4 marzo 1950

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame trae ispirazione dalla conclamata necessità, generalmente riconosciuta, di prorogare, fino alla entrata in vigore della riforma dei contratti agrari tuttora in discussione alla Camera, le vigenti disposizioni concernenti le affittanze agrarie. A questo fine mira il disposto dell'articolo 1 della presente proposta.

Il crescente disagio nel quale versano le aziende agrarie a causa dell'andamento declinante della congiuntura, ed in particolare la caduta dei prezzi agricoli, alla quale non si accompagna una corrispondente riduzione degli oneri gravanti sulla produzione, ci hanno suggerito la opportunità di proporre una riduzione generale del 40 per cento di tutti i canoni di affitto, enfiteutici e delle indennità dovute dalle cooperative concessionarie di terre incolte o mal coltivate, determinati in natura o riferiti al prezzo di determinati prodotti agricoli.

Anche questa seconda proposta non fa che ripetere, sia pure ampliandone la portata e la estensione, una norma che dal 1944 in poi, con varia estensione ed entità, fu di anno in anno prorogata. Lo scorso anno tale riduzione, nella misura del 30 per cento, fu prorogata per i soli canoni in grano.

La gravità della crisi, nella quale si dibattono le aziende agrarie suggerisce la op-

portunità di elevare dal 30 per cento al 40 per cento la riduzione in parola e di estenderne il beneficio a tutti i contratti di affitto ed enfiteutici, e a tutte le concessioni di terre incolte, sempre quando il canone o l'indennità siano espressi in natura o siano riferiti al prezzo di determinate derrate.

Non si vede ragione, infatti, perché, nella generale depressione che colpisce tutte le aziende agrarie, si debba insistere nel concedere la riduzione degli estagii solamente ai contratti stipulati in grano o riferiti al grano e non si debba invece estendere tale necessaria provvidenza a tutti gli altri contratti con canone in natura, qualunque sia il prodotto assunto a base della determinazione del canone, sia esso il latte, la canapa, la bietola, il riso o qualunque altra derrata.

Il disagio è generale e generale dev'essere il provvedimento equitativo con il quale recare sollievo alle aziende agricole in crisi.

Nessun provvedimento, fra i tanti che vengono suggeriti per venire incontro al malesere denunciato dagli agricoltori e dai contadini, ci sembra più giusto e di più immediata efficacia di questa generale decurtazione della rendita fondiaria che noi proponiamo.

Per effetto delle condizioni di monopolio nelle quali in Italia la locazione dei fondi si effettua, la rendita fondiaria ha raggiunto nel nostro Paese livelli inammissibili, i più elevati fra tutti i paesi d'Europa. È giusto,

pertanto, che soprattutto sulla rendita si riversino le conseguenze della crisi. Sarebbe, infatti, estremamente immorale, oltre che antieconomico, che il peso della peggiorata congiuntura dovesse riversarsi, come si pretenderebbe da parte dei sostenitori degli interessi della grande proprietà terriera, sulle spalle,

già oberatissime, dei lavoratori e dei piccoli e medi imprenditori agricoli.

Onorevoli colleghi, elevate finalità sociali e produttive ispirano la nostra proposta di legge. E perciò che confidiamo che voi riserverete ad essa il più benevolo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, sono prorogate a tutta l'annata agraria precedente quella di attuazione delle norme sulla riforma dei contratti agrari.

ART. 2.

I canoni di affitto e di subaffitto, i canoni enfiteutici e le indennità dovute per le concessioni di terre, incolte, determinati in natura o con riferimento al prezzo di prodotti, sono ridotti del 40 per cento, indipendentemente dall'esistenza o meno di vincoli di ammasso e di contingente.

È data facoltà all'affittuario e al subaffittuario di adire la sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, se ritenga che il canone di affitto in tal modo stabilito risulti sperequato, in relazione al deliberato della Commissione tecnica provinciale prevista dalla stessa legge.

ART. 3.

La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nel determinare il canone da considerarsi equo, terrà conto altresì, per l'affitto al coltivatore diretto, dei particolari oneri che gravano sulla produzione nella piccola impresa, in modo che in ogni caso il canone di affitto, per la stessa qualità di terreno, non superi l'80 per cento di quello stabilito per la grande impresa.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.